

NOVITÀ IN TEMA ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

STUDIOPIAZZA

STUDIOPIAZZA
CONSULENZA AZIENDALE • CONTABILE • FISCALE

STUDIOPIAZZA
A R E A L E G A L E

THETA STUDIO
CONSULENZA INDUSTRIALE E GESTIONALE

STUDIOARRIGONI&CAVALLI
CONSULENTI DEL LAVORO



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

CONTENUTO DELLO STATUTO:

1) FORMA GIURIDICA (Art. 6 Dlgs 36/2021)

Gli enti sportivi dilettantistici possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

1. ASD senza personalità giuridica
2. ASD con personalità giuridica
3. Società e cooperative sportive dilettantistiche
4. Enti del terzo settore

2) DENOMINAZIONE (Art. 6 Dlgs 36/2021)

Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva o la denominazione sociale dilettantistica.



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

3) REQUISITI DEGLI STATUTI

1. Gli statuti di ASD e SSDRL devono essere redatti per iscritto
2. Espresa indicazione delle attività principali e secondarie
3. Indicazione dei punti di cui all'articolo 7 comma 1 Dlgs 36/2021
4. Soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza del sodalizio
5. Obbligo di conformarsi alle norme del CONI
6. Per le SSDRL l'articolo 7 comma 1 lett. e) stabilisce che non devono sottostare ai principi di democraticità previsti per le ASD

Comunicazione delle variazioni intervenute (art. 14 Dlgs 36/2021):

- In caso di variazione degli statuti delle SSDRL deve essere data comunicazione entro 30 gg dalla comunicazione al registro delle imprese devono trasmettere l'atto costitutivo alla Federazione cui sono affiliate
- In caso di variazione dello statuto delle SSDRL/ASD (o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti) entro venti giorni dalla deliberazione deve essere data comunicazione alla Federazione cui sono affiliate



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ATTENZIONE AL CONTENUTO DELLO STATUTO:

Per usufruire dei vantaggi fiscali previsti per ASD/SSDRL è necessario che vengano richiamati gli elementi di cui agli:

- Articolo 148 comma 8 TUIR
- Articolo 90 comma 18 L. 289 del 2002
- Articolo 7 Dlgs 36 del 2021
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
 - e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 - f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



SEMPRE IN TEMA DI CONTENUTO DELLO STATUTO:

Poiché gli enti sportivi dilettantistici DEVONO affiliarsi ad una Federazione o ad un Ente di Promozione Sportiva è necessario che gli statuti siano conformati alle regole dei suddetti enti.

→ Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

→ La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

Attenzione:

è forse opportuno inserire cenno alle procedure di tesseramento ed al tesseramento in genere degli associati



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

4) DISTINZIONE TRA ATTIVITÀ PRINCIPALE E SECONDARIA IN STATUTO E OBBLIGO DI INDICAZIONE NELLO STATUTO (Art. 9 Dlgs 36/2021)

Attività principale: esercizio in via stabile e principale della organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche

Attività secondaria: attività strumentali consentite solo in ragione del fatto che siano esercitate in via secondaria e strumentale rispetto alla attività principale e solo se previste nello statuto associativo

ATTENZIONE: la mancata indicazione in statuto per due esercizi consecutivi delle attività secondarie comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche

è necessario che venga emanato apposito Decreto che definisca i criteri e limiti delle attività secondarie, quindi PRIMA di iniziare a metter mano agli statuti dobbiamo attendere detto decreto!!



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

ATTENZIONE

la mancata conformità dello statuto [...] rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del Capo I del Dlgs 36/2021 **entro il 31 dicembre 2023.**



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

LA VARIAZIONE DELLO STATUTO

- È competenza della assemblea dei soci/associati che a tale scopo deve essere convocata e deve deliberare con i quorum previsti per le assemblee straordinarie
- Non può essere una variazione apportata dal solo Consiglio Direttivo
- Il verbale di variazione dello Statuto deve essere registrato prontamente in Agenzia delle Entrate e comunicato alla Federazione di riferimento entro 20 giorni dalla data di delibera
- No imposta di bollo , Sì imposta di registro da euro 200 (??)

→ COMINCIAMO AD ABBOZZARE LE VARIAZIONI MA RICORDIAMOCI CHE AL MOMENTO POTREBBE ESSERE OPPORTUNO ATTENDERE IL DECRETO IN MATERIA DI ATTIVITA' SECONDARIE



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

5) INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI (Art. 11 Dlgs 36/2021)

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI

→ È POSSIBILE VERIFICARE LE PROPRIE CARICHE SUL PROPRIO CASSETTO FISCALE ED È POSSIBILE VERIFICARE IN AUTONOMIA L'ESISTENZA DI QUESTA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ

ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA RICONOSCIUTO
DAL CONI



**Centri Sportivi
Aziendali e Industriali**



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

STUDIOPIAZZA

www.studio-piazza.com